

Decreto «Salva-Roma». Il provvedimento in «Gazzetta Ufficiale»

Per i lavori specialistici salta l'obbligo di subappalto

Mauro Salerno

La guerra degli appalti si consuma all'ombra del decreto Salva Roma: con la terza marcia indietro nel giro di una settimana sull'obbligo di subappalto dei lavori specialistici da parte dei costruttori privi di specifica qualificazione. Da ieri la terza versione del decreto Salva Roma è in vigore. Il provvedimento varato in tutta fretta dal Consiglio dei ministri del 28 febbraio per tamponare gli effetti conseguenti alla decadenza del Dl 151/2013, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.54 del 6 marzo con il numero 16/2014.

La principale novità, rispetto alla bozza circolata ieri e già vidimata dalla Ragioneria, riguarda la cancellazione dell'articolo destinato a recuperare la soluzione tampone prevista dal Dl 151/2013 nei confronti del parere del Consiglio di Stato che permette alle imprese generali di eseguire in proprio le opere specializzate, pur essendo prive della specifica qualificazione. Il provvedimento di Palazzo Spada, che ha accolto un ricorso presentato dalle grandi imprese (Agi), era stato congelato fino a settembre dal Dl 151/2013, in modo da permettere alle Infrastrutture di varare un riassetto complessivo del sistema di qualificazione agli appalti pubblici.

La soluzione-cuscinetto non c'è più. Evidentemente le obiezioni del Quirinale sull'impossibilità di reiterare nel nuovo provvedimento misure (considerate peraltro fuori materia) di un decreto ritirato dal Governo a un passo dalla conversione, si sono rivelate insuperabili.

E forse nella valutazione avrà pesato anche il fatto che per rendere operativo il parere di Palazzo Spada, trattandosi di un ricorso al Capo dello Stato, era stato necessario varare un decreto firmato proprio dal Presidente della Repubblica, il Dpr 30 ottobre 2013 appunto.

L'effetto rischia però di

mandare in fibrillazione il mercato degli appalti pubblici. Da una parte facendo saltare tutto d'un colpo gli equilibri tra imprese generali e specialistiche consolidati negli anni a furia di sgomitare in cantiere. Dall'altra esponendo al rischio di una valanga di ricorsi i bandi pubblicati dalle amministrazioni sulla base delle regole previste dal Dl 151/2013. Dopo la decadenza è come se quel decreto non fosse mai esistito e dunque anche le norme che rinviavano a settembre l'applicazione del parere del Consiglio di Stato. Con quel provvedimento Palazzo Spada ha di fatto cancellato le norme del regolamento appalti (articolo 107, comma 2, 109, comma 2 compresi i riferimenti all'Allegato A) che impongono alle imprese generali prive di qualificazione di subappaltare i lavori specialistici e di associare in Ati verticale le ditte qualificate in caso di lavori di particolare complessità. Ora toccherà al Governo trovare una soluzione, almeno per fare salvi i bandi pubblicati e i contratti già firmati.

Per il resto il decreto legge 16/2014 conferma le misure già annunciate (vedi Il Sole 24 Ore di ieri). Oltre alle regole sulla Tasi «modello Imu», il cuore del provvedimento riguarda i conti della Capitale. Confermato il rinvio di due mesi (30 aprile) per affidare i lavori del piano di edilizia scolastica varato dal decreto Fare, per i Comuni salta uno dei vincoli (il rapporto dell'8% tra finanziamenti e entrate) che impedivano di contrarre nuovi mutui.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

In pillole

01 | IL DECRETO

Nella Gazzetta Ufficiale 54 di ieri è stato pubblicato il Dl 16/2014 meglio noto come Salva-Roma. Il decreto legge è in vigore da ieri

02 | TASI E SCUOLA

Viene consentito ai comuni di aumentare la Tasi dell'0,8 per mille per compensare detrazioni di imposta o altre misure agevolative sulla prima casa e vengono esclusi dal pagamento i terreni agricoli. Alle scuole per l'anno 2014 vengono concessi altri 20 milioni di euro

03 | ROMA CAPITALE

Roma Capitale, per avere soldi dallo Stato, dovrà trasmettere al Governo entro 90 giorni un piano triennale per la riduzione del disavanzo e il riequilibrio strutturale di bilancio. Il Governo dovrà approvare il piano di rientro entro 60 giorni dalla trasmissione dello stesso